

PRICRITA': A PRECEDENZA

RISPOSTA: 000000000000 RISPONDERE: _____

RIF. OBSOLETO: 000000000000

LISTE DI DISTRIBUZIONE: LDO08

PAROLA CHIAVE:

DESTINATARI PRINCIPALI:

DESTINATARI PC :

FR ROMAMI 5960

NR 13074
557/B.10089.6(27)

OGGETTO: NORMATIVA CONCERNENTE LA DETENZIONE DI ANIMALI
PERICOLOSI PER LA SALUTE E L'INCOLUMITA' PUBBLICA DA PARTE DI
CIRCHI E MOSTRE FAUNISTICHE PERMANENTI E VIAGGIANTI LEGGI 7
FEBBRAIO 1992 N. 150 E 13 DENTRE 1998 N. 426. DISPOSIZIONI
APPLICATIVE

AL SIGG. PREFETTI LORO SEDI

E, PER CONOSCENZA:

AL MINISTERO DELL'AMBIENTE
SERVIZIO CONSERVAZIONE NATURA
SEGRETARIA COMMISSIONE SCIENTIFICA - CITES
ROMA

AL MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI
CORPO FORESTALE DELLO STATO
DIV. I' - SERVIZIO CITES
ROMA

AL MINISTERO DELLA SALUTE
R O M A

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA
DEI CARABINIERI

R O M A

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA
DI FINANZA
R O M A

8
PREFETTURA DI ROMA COMM. VIG. SPETT.
12 APR. 2002
Prot. N° 201/2396/02

PREFETTURA DI ROMA TELEGRAFO
22 FEB. 2002
Ricevuto ore 23,40

*f+p urge
disp. mass.*

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI ROMA
25 FEB. 2005
Prot. N° 2297 /Gab.

AL FINE DI DIRIMERE QUESITI INTERPRETATIVI SORTI IN MERITO CONCERNENTE LA DETENZIONE DEGLI ANIMALI PERICOLOSI DA PARTE DELLE STRUTTURE IN OGGETTO INDICATE, SI RITIENE OPPORTUNO DETTARE UNIFORMI ED UNIVOCHE DISPOSIZIONI FINALIZZATE A CHIARIRE IL QUADRO DI RIFERIMENTO IN MATERIA 'DI ATTRIBUZIONI E COMPETENZE DELLE AUTORITA' PREPOSTE AL RILASCIO DELLE NECESSARIE DICHIARAZIONI DI IDONEITA', NONCHÉ CIRCA LE RELATIVE MODALITA' APPLICATIVE.

OCCORRE PRELIMINARMENTE PRECISARE CHE IL VIGENTE ASSETTO NORMATIVO E' COSTITUITO DALL' ART. 6 COMMA 6 LEGGE 7 FEBBRAIO 1992 NR. 150 ("DISCIPLINA DEI REATI RELATIVI ALLA APPLICAZIONE IN ITALIA DELLA CONVENZIONE SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE DELLE SPECIE ANIMATI E VEGETALI IN VIA DI ESTINZIONE, FIRMATA A WASHINGTON IL 3 MARZO 1973, DI CUI ALLA LEGGE 19 DICEMBRE 1975 NR 874, E DEL REGOLAMENTO (CEE) NR. 3626/82, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, NONCHE' NORME PER LA COMMERCIALIZZAZIONE E LA DETENZIONE DI ESEMPLARI VIVI DI MAMMIFERI E RETTILI CHE POSSONO COSTITUIRE PERICOLO PER LA SALUTE E LA INCOLUMITA' PUBBLICA) E DALL'ART.

4 -COMMA 13- LETTERA B) LEGGE 9 DICEMBRE 1998 NR.426 (NUOVI INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE).

AI SENSI DEI COMBINATO DISPOSTO DELLE DUE NORME SOPRACITATE, IL DIVIETO DI DETENZIONE DI ANIMALI C.D. PERICOLOSI PREVISTO DALL'ART. 1 LEGGE 150/92 - NON SI APPLICA " NEI CONFRONTI DEI CIRCHI E DELLE MOSTRE FAUNISTICHE PERMANENTI O VIAGGIANTI, DICHIARATI IDONEI DALLE AUTORITA' COMPETENTI IN MATERIA DI SALUTE ED INCOLUMITA' PUBBLICA, SULLA BASE DEI CRITERI GENERALI FISSATI PREVIAMENTE DALLA COMMISSIONE SCIENTIFICO-FICA DI CUI ALL'ART. 4 - COMMA 2" - DELLA SUCCITATA LEGGE 150/92 (COMMISSIONE SCIENTIFICA CITES ISTITUITA PRESSO IL MINISTERO DELL'AMBIENTE).

LA DEFINIZIONE CONCETTUALE DELLA NOZIONE DI INCOLUMITA' PUBBLICA, COME SI RILEVA DA UN CONSOLIDATO ODERAANNENTO DOTTRINARIO, INTESA QUALE "COMPLESSO DI CONDIZIONI, NECESSARIE ED INDISPENSABILI ALL'ESPLICITAZIONE PRIMARIA DELLE REGOLE DI CONVIVENZA SOCIALE, AFFERENTI A BENI GIURIDICAMENTE PREGNANTI QUALI LA SICUREZZA, L'INTEGRITA' PERSONALE E LA SANITA'", INDUCE A RITENERE CHE LA SFERA DI COMPETENZA, NELLA MATERIA "DE QUA", RIENTRA TRA I COMPITI ATTRIBUITI PER LEGGE ALL'AUTORITA' PREFETTIZIA, IN QUANTO PREPOSTA ALLA TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO, DELLA SICUREZZA DEI CITTADINI NONCHE' DELLA LORO INCOLUMITA'.

TALE LINEA INTERPRETATIVA E' ALTRESI' RIAFFERMATA NEIO CON TENUTI DALLA RECENTE RIFORMA EMANATA IN TEMA DI RIORDINO DEGLI UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO DI CUI AL D.P.R. 17 MAGGIO 2001 N. 287, RECANTE DISPOSIZIONI ATTUATIVE AI SENSI DELL'ART. 11 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 300/1999.

CIO' PREMESSO, SI RITIENE OPPORTUNO CHIARIRE, PER L'ESPIETAMENTO IN CONCRETO DELLE ATTRIBUZIONI DI CUI TRATTASI, QUANTO SEGUE:

-----FINE PRIMA PARTE CC NR 5960-----

JSTA: 000000000000 RISPONDERE: _____ RIF. OBSOLETO: 000000000000

DI DISTRIBUZIONE: LDO08

AROLA CHIAVE:

DESTINATARI PRINCIPALI:

DESTINATARI PC :

PREFETTURA DI ROMA TELEGRAFO
22 FEB. 2002
Ricevuto ore 23,40

-----SECONDA PARTE CC NR 5960-----

A) PER LE STRUTTURE CHE ABBIANO GIÀ INOLTRATO FORMALE DOMANDA, LA DICHIARAZIONE DI IDONEITÀ ALLA DETENZIONE DI ANIMALI PERICOLOSI DOVRA' ESSERE RILASCIATA DAL PREFETTO DELLA PROVINCIA OVE TALE ISTANZA E' STATA PRESENTATA;

B) PER LE STRUTTURE (ITALIANE E NON) CHE PRESENTERANNO LA RELATIVA RICHIESTA SUCCESSIVAMENTE ALL'EMANAZIONE DELLA PRESENTE DIRETTIVA, LA DOMANDA DI DICHIARAZIONE DI IDONEITA' DOVRA' ESSERE RILASCIATA DAL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PRIMA INSTALLAZIONE DELLA STRUTTURA STESSA. A TAL FINE, PER IL RILASCIO DEGLI ATTESTATI IN QUESTIONE IL PREFETTO SI AVVARrà DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO, DISCIPLINATA NORMATIVAMENTE DALL'ART. 141 DEI R.D. 6 MAGGIO 1940 NR. 635, CON LE MODIFICHE CONTENUTE NEL D.P.R N.311 DEI 23 MAGGIO 2001. APPARE NECESSARIO CHE, PER L'ESPIETAMENTO DELLE SPECIFICHE FINALITA' IN PREMESSA, TALE ORGANISMO SI AVVALGA DELLA SPECIFICA CONSULENZA DI UN VETERINARIO DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE (ASL) TERRITORIALMENTE COMPETENTE.

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA DOVRA', FRA L'ALTRO, ESPRIMERSI SULLA BASE DEI CRITERI GENERALI FISSATI DALLA COMMISSIONE SCIENTIFICA CITES, GIÀ INVIATI ALLE SS.LL. CON CIRCOLARE NR. 559/C.10770.10089.G (27) DEI 22 MAGGIO 2000, ED I CUI PARAMETRI SONO ATTUALMENTE IN CORSO DI REVISIONE DA PARTE DELLA PREDETTA COMMISSIONE SCIENTIFICA.

SI PRECISA CHE EVEDUAB CH-RIMENTI POTRANNO ESSERE DIRETTAMENTE RICHIESTI ALLA SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE CITES (TEL N. 06/57228413 E - MAIL: SCN-COMCITES(CHIOCCIOLA)MINAMBIENTE.IT). GLI ATTEATATI DI IDONEITA' RIULASCIATI NEL RISPETTO DELLE PRESENTI PRESCRIZIONI ,HANNO VALIDITA' SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONAZLE ,FERMA RESTANDO IN OGNI CASO LA POSSIBILITA DI PROCEDERE AD UNA NUOVA VERIFICA ALLORQUANDO SE NE PALESI LA NECESSITA', AL FINE DI ACCERTARE LA PERMANENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE.

IN PARTICOLARE, NELLE IPOTESI IN CUI SI VERIFICHINO VARIAZIONI

NELLE CONDIZIONI DI CUSTODIA DEGLI ANIMALI (PER ES. INCREMENTO NUMERICO DEGLI ESEMPLARI DETENUTI, PRESENZA DI ALTRE SPECIE ANIMALI AL SEGUITO DEI CIRCO, MODIFICA DELLE STRUTTURE DI CUSTODIA. ETC) SI DOVRA' NECESSARIAMENTE PROCEDERE AD UNA ULTERIORE VERIFICA E, CONSEGUENTEMENTE, PROVVEDERE AL RILASCIO DI UNA DICHIARAZIONE DI IDONEITA' INTEGRABVA DA PARTEE DELLA PREFETTURA DELLA PROVINCIA IN CUI E' LOCALIZZATO IL CIRCO ELO LA MOSTRA FAUNISTICA.

A TAL FINE LA PREFETTURA DELLA PROVINCIA OVE E' ALLOCATA LA STRUTTURA CIRCENSE O LA MOSTRA FAUNISTICA DOVRA' RICHIEDERE AL TITOLARE DELLE MEDESIME L'ESIBIZIONE DELL'ATTESTAZIONE CI CUI SIA LA' IN POSSESSO LA DOCUMENTAZIONE SULIA BASE DELLA QUALE ESSA E' STATA RILASCIATA.

LE ATTESTAZIONI DI IDONEITA' CONCESSE ANTECEDENTEMENTE ALL'EMANAZIONE DELLA PRESENTE CIRCOLARE, DOVRANNO ESSERE RIESAMINATE ALLA LUCE DELLE DESCRITTE MODALITA' OPERATIVE.

CONFIDANDO NELLA FATTIVA, CONSUETA COLLABORAZIONE DA PARTE DELLE SS.LL. SI PREGA, NEL DARE ATTUAZIONE ALLE DISPOSIZIONI IVI IMPARTITE, DI VOLER CORTESEMENTE PORTARE A CONOSCENZA DEI CONTENUTO DENA PRESENTE GLI ENTI COMPETENTI PER I CONNESSI PROFILI DI INTERESSE.

IL MINISTRO SCAJOLA

**MINISTERO DELL'AMBIENTE
AUTORITA' SCIENTIFICA CITES**

**CRITERI PER IL MANTENIMENTO DI ANIMALI
NEI CIRCHI E NELLE MOSTRE VIAGGIANTI**

Delibera 10 maggio 2000

**Ministero dell'Ambiente
Servizio Conservazione della Natura
Autorità Scientifica CITES**

Premessa

Con la promulgazione dell'articolo 6 della Legge n. 150 del febbraio 1992 e successive modificazioni il legislatore ha inteso regolamentare la detenzione, commercializzazione, scambio e cessione di tutti quegli esemplari delle specie di cui all'allegato A del decreto interministeriale 19 aprile 1996. Ha inoltre inteso rilasciare una idoneità, e quindi derogare da tali divieti, per quei giardini zoologici, aree protette, parchi nazionali, acquari, delfinari, circhi, mostre faunistiche permanenti o viaggianti giudicati idonei dalla Commissione Scientifica CITES.

Con i criteri generali promossi nell'aprile del 1998 la Commissione Scientifica CITES ha inteso, nel rispetto della legge, dotarsi di uno strumento di giudizio oggettivo e qualificato che rispondesse alle esigenze di benessere e corretta sopravvivenza previste per tali animali, con tali criteri la Commissione ha proceduto a valutare le strutture nazionali che avevano fatto richiesta di idoneità al Ministero dell'Ambiente, giudicando comunque le strutture circensi itineranti e le mostre viaggianti non rispondenti ai requisiti datisi.

Con la promulgazione della legge n. 426 del dicembre 1998 il legislatore ha richiesto alla Commissione Scientifica CITES di indicare specifici criteri di detenzione di tali esemplari da parte di quelle strutture, come circhi e mostre viaggianti, che per la loro natura erratica presentano strutture di contenimento degli esemplari ospitati differenti da quelle di qualsiasi altra struttura fissa che il legislatore abbia voluto considerare nella legge n. 150 e successive modificazioni, richiedendo quindi criteri specifici di giudizio, relativamente a tali strutture di contenimento.

Tale richiesta di integrazione, dei criteri precedentemente espressi, nasce difatti dalla considerazione che nella stessa definizione di circo è implicita la sua identificazione come: "una struttura permanente, stagionale o temporanea, in cui gli animali, selvatici o domestici, sono mantenuti o introdotti in parte o unicamente allo scopo di compiere esercizi e acrobazie". Tale definizione non è però completamente estendibile alle mostre viaggianti, le quali pure presentando una permanenza, stagionalità o temporaneità, non usano gli esemplari ospitati per compiere esercizi o acrobazie ma solo per essere mostrati ad un pubblico pagante. Resta comunque inteso che la prerogativa unitaria che entrambe le tipologie di strutture presentano è la mancanza di fissità permanente dei luoghi di custodia degli esemplari ospitati con i conseguenti comuni problemi di benessere e corretta sopravvivenza degli stessi esemplari. In considerazione di tutto ciò la Commissione Scientifica ha ritenuto di potere equiparare e trattare unitamente i circhi e le mostre viaggianti.

E' comunque inteso che i seguenti criteri si rivolgono solo ad esemplari nati ed allevati in cattività, che non siano quindi stati catturati in natura a fini di esibizione in tali strutture.

Si ritiene inoltre di dovere precisare che ogni disposizione di legge o norma vigente in materia di salute e sicurezza dei cittadini, o relativa alla custodia di animali, rimane complementare ai seguenti criteri volte in primo luogo alla considerazione del benessere degli esemplari detenuti.

Criterio 6

Per l'attività svolta dai circhi e dalle mostre viaggianti non è ritenuta possibile l'acquisizione di animali prelevati direttamente in natura per essere utilizzati negli spettacoli. Infatti, tale pratica di prelievo, per scopi ludici e/o di spettacolo, contrasta decisamente con il benessere psicofisico degli animali. In ogni modo non potranno essere ospitate specie che siano difficilmente adattabili alla vita del circo, per gli esemplari ad oggi ospitati dovranno essere garantiti i requisiti minimi di cui all'appendice A.

Criterio 7

Il reperimento di nuovi esemplari, da parte delle strutture cui è consentito il mantenimento, deve essere ottenuto tramite scambi e/o acquisizioni di animali riprodotti in cattività.

Criterio 8

Le strutture circensi e le mostre viaggianti devono mantenere un registro di carico e scarico di tutti gli esemplari che devono essere individualmente riconoscibili; nel registro devono essere indicati i dati relativi all'acquisizione o cessione degli esemplari, le eventuali nascite ed i decessi, le informazioni relative alla pertinente documentazione CITES e ogni altra documentazione necessaria in conseguenza delle normative vigenti. Tale registro dovrà essere sempre disponibile presso la direzione di suddette strutture ed a disposizione degli organi di controllo e vigilanza.

Criterio 9

Ogni esemplare ospitato dovrà essere identificabile attraverso idonea marcatura permanente, così come indicato dalla Commissione Scientifica CITES; inoltre, qualora ritenuto opportuno dalle Autorità competenti, il responsabile del circo metterà a disposizione idonei campioni per la promozione della banca del DNA di esemplari di specie di cui agli allegati del Regolamento (CE) n. 338/97 e s.m.

Criterio 10

Ogni struttura dovrà predisporre un piano alimentare per le specie ospitate che risponda alle diverse esigenze fisiologiche e nutrizionali delle stesse. Le diete predisposte dovranno tenere conto del sesso, dell'età, del peso, delle condizioni di salute e comunque delle diverse esigenze degli esemplari. Gli alimenti dovranno essere conservati in luoghi idonei allo scopo e preparati in appositi locali in cui si osservino le necessarie condizioni igieniche.

Criterio 11

Gli animali dovranno essere mantenuti in strutture, sia fisse che mobili, che permettano agli stessi di potersi liberamente sottrarre alla vista del pubblico. Inoltre, gli animali dovranno avere a disposizione sia strutture di ricovero per ripararsi da condizioni climatiche avverse, sia idonei arricchimenti ambientali atti ad evitare comportamenti stereotipati. Le relative strutture di mantenimento dovranno essere attrezzate con strumenti atti a regolare la temperatura degli ambienti in funzione delle singole esigenze degli esemplari ospitati,

COMMENTI AI CRITERI GENERALI

Criterio 1: ogni circo e mostra viaggiante deve essere identificabile attraverso un nome univoco e non sostituibile; i criteri di cui a seguire si rivolgono a qualsiasi struttura del genere che entri o che comunque operi in Italia ovvero a qualsiasi attività che preveda l'impiego di animali per lo spettacolo.

Ad ogni individuo appartenente a specie animali tenute in cattività dall'uomo, qualunque sia il campo in cui vengono utilizzati, devono essere garantite adeguate condizioni di benessere. Pertanto per il rilascio dell'idoneità il rispetto di tali criteri viene estesa a tutte le strutture e singoli cittadini che praticano spettacoli che prevedono l'uso di animali vivi. Il rilascio di un certificato di idoneità è condizione necessaria per poter operare in Italia ed è richiesta anche ad ogni spettacolo di cui sopra in visita nel nostro Paese.

Ogni circo deve essere identificabile da un nome univoco e non sostituibile. Inoltre è altamente auspicabile che ogni struttura circense che intenda fare richiesta di idoneità prenda parte a un corpo professionale qualificato che può essere, con opportuni impegni, l'Ente Nazionale dei Circhi. Questo si impegna a garantire il rispetto ed il mantenimento degli standard e a creare un tramite tra i circhi e le autorità competenti, nonché a promuovere di concerto alla presentazione degli spettacoli la diffusione di messaggi educativi sulla conservazione della fauna e dell'ambiente. L'Ente Nazionale dei Circhi è invitato in maniera particolare a garantire la diffusione delle normative nazionali, comunitarie e internazionali al fine di un loro adeguato rispetto.

Criterio 2: In ogni struttura devono essere identificati il rappresentante legale ed il gestore/gestori delle attività che vi si svolgono.

Ogni struttura deve disporre di un singolo rappresentante legale responsabile della struttura. In pratica il gestore è la figura responsabile delle azioni di tutto lo staff, della pianificazione delle attività e del mantenimento della struttura, nonché delle condizioni degli animali e delle condizioni dell'ambiente in cui vivono. In particolare il gestore è responsabile:

1. Del benessere degli animali nella struttura
2. Della regolarità delle ispezioni sanitarie e di un immediato intervento veterinario qualora necessario
3. Dell'igiene e della qualità dell'ambiente nelle strutture in cui è ospitato ogni esemplare
4. Della regolarità dei documenti e del rispetto di tutte le normative
5. Dell'assunzione, la formazione e la supervisione del personale
6. Del recupero e della diffusione del materiale informativo necessario al personale per la gestione degli animali
7. Della gestione dei programmi di riproduzione in cattività, della identificazione e della manipolazione degli animali
8. Dell'aggiornamento degli archivi, delle statistiche e della stesura di rapporti annuali

Criterio 3: In ciascuna struttura ed in ciascun luogo di spettacolo o mostra devono essere opportunamente indicate le specie e il numero degli esemplari autorizzati ad essere ospitati e/o trasportati.

L'idoneità viene rilasciata caso per caso e stabilisce le specie che possono essere ospitate e trasportate nonché le condizioni cui la struttura deve obbligatoriamente adeguarsi.

Criterio 5: Ogni struttura deve disporre, ed esibire, a richiesta dell'Autorità competente, l'elenco dettagliato del personale dipendente e consulente; per ciascuna di tali figure dovranno altresì essere disponibili le relative qualifiche professionali e gli eventuali corsi tecnico-professionali frequentati.

Tutto il personale del circo deve aver conseguito un corso di formazione professionale qualificato relativo alla cura degli animali e alle loro mansioni specifiche (completo di nozioni sulle modalità di cattura, manipolazione e gestione degli animali, pronto soccorso) i cui dettagli devono essere inclusi nelle condizioni di rilascio dell'idoneità. Gli operatori sono responsabili per conto del gestore:

1. Dell'alimentazione e della somministrazione giornaliera di acqua, nonché delle ispezioni su tutti gli animali
2. Delle pulizie giornaliere delle strutture
3. Dell'individuazione e la segnalazione di esemplari malati
4. Del mantenimento della qualità dell'ambiente in ogni gabbia
5. Del trasporto degli animali

Criterio 6: Per l'attività svolta dai circhi e dalle mostre viaggianti non è ritenuta possibile l'acquisizione di animali selvatici prelevati direttamente in natura per essere utilizzati negli spettacoli. Infatti, tale pratica di prelievo, per scopi ludici e/o di spettacolo, contrasta decisamente con il benessere psicofisico degli animali. In ogni modo non potranno essere ospitate specie che siano difficilmente adattabili alla vita del circo, per gli esemplari ad oggi ospitati dovranno essere garantiti i requisiti minimi di cui all'appendice A.

Anche in ottemperanza di quanto previsto per legge è obbligatorio che ogni esemplare sia marcato individualmente e quindi identificabile in modo univoco da parte di qualsiasi organo di vigilanza o verifica.

Criterio 10: Ogni struttura dovrà predisporre un piano alimentare per le specie ospitate che risponda alle diverse esigenze fisiologiche e nutrizionali delle stesse. Le diete predisposte dovranno tenere conto del sesso, dell'età, del peso, delle condizioni di salute e comunque delle diverse esigenze degli esemplari. Gli alimenti dovranno essere conservati in luoghi idonei allo scopo e preparati in appositi locali in cui si osservino le necessarie condizioni igieniche.

La base teorica su cui impostare dei criteri per il benessere degli animali nei circhi deve essere fondata sull'impegno a rispettare il principio delle 5 LIBERTÀ:

1. libertà dalla sete, dalla fame e dalla malnutrizione
2. libertà dai disagi fisici e climatici
3. libertà dalla paura
4. libertà dalle malattie e dalle ferite
5. libertà di agire secondo il proprio normale comportamento

Tutte le gabbie e le recinzioni, anche quelle relative ai quartieri invernali, devono rispettare i criteri specifici di cui all'Appendice A. Deve inoltre essere garantita un'adeguata somministrazione di cibo, coerente con le necessità fisiologiche della specie e dell'individuo in questione, in maniera tale da consentire una crescita sana, da mantenerli in buona salute e da stimolare il normale comportamento alimentare di ogni specie. Tale cibo deve essere somministrato in maniera tale che ogni individuo ne abbia libero accesso, a prescindere dalle gerarchie di dominanza eventualmente presenti in specie dalle abitudini sociali.

Il cibo deve essere di alta qualità, non contaminato da composti chimici e stipato in luoghi adatti al mantenimento dei valori nutrizionali. La dieta deve essere completa e ben bilanciata. Non è consentita la cattura in natura di vertebrati (come ratti, rane, ecc.) per l'alimentazione degli animali anche in osservanza delle leggi nazionali e regionali di tutela della fauna.

In ogni momento deve essere disponibile acqua fresca e pulita, cambiata con frequenza ragionevole, eccetto che per quelle specie la cui fisiologia comporta esigenze diverse. I contenitori devono consentire un'adeguata somministrazione di acqua, devono essere sicuri, non pericolosi e facilmente lavabili.

Criterio 11: Gli animali dovranno essere mantenuti in strutture, sia fisse che mobili, che permettano agli stessi di potersi liberamente sottrarre alla vista del pubblico. Inoltre, gli animali dovranno avere a disposizione sia strutture di ricovero per ripararsi da condizioni climatiche avverse, sia idonei arricchimenti ambientali atti ad evitare comportamenti stereotipati. Le relative strutture di mantenimento dovranno essere attrezzate con strumenti atti a regolare la temperatura degli ambienti in funzione delle singole esigenze degli esemplari ospitati.

APPENDICE A: Criteri tecnici specifici per taxa

Sulla base delle attuali conoscenze sulla biologia e sul comportamento delle singole specie, sono stati indicati dei criteri per il mantenimento degli animali nei circhi, sia per quanto riguarda le strutture interne che quelle esterne. Di seguito sono dunque elencati i requisiti minimi delle strutture di detenzione (dimensioni e altre caratteristiche) necessari a soddisfare, per quanto possibile, le necessità dei singoli individui secondo la loro specie. Tali requisiti tengono conto della necessità di garantire agli animali il principio delle 5 libertà e consentire loro la possibilità di muoversi per quanto possibile liberamente in accordo con le peculiari modalità biologiche e comportamentali delle singole specie.

Il rispetto dei requisiti minimi suggeriti è considerato peraltro una condizione necessaria ad evitare il reato di maltrattamento degli animali, contemplato dall'Articolo 727 del Codice Penale, modificato dalla legge n.473 del 22 novembre 1993 che detta "Nuove norme contro il maltrattamento degli animali" .

Le indicazioni sui requisiti minimi indicate di seguito non devono essere considerate come una giustificazione o un invito a tenere queste specie nei circhi.

degli animali

essenziale. L'alimentazione deve essere assicurata diverse volte al giorno e deve includere rami con foglie. È necessario assicurare giornalmente il bagno in apposite strutture; quando ciò non è possibile gli animali devono essere annaffiati con un tubo per l'acqua, in maniera particolare nelle giornate più calde. Inoltre devono avere la possibilità di fare dei bagni di sabbia. Se necessario questa può essere sostituita con segatura, sebbene occorra prestare particolare attenzione affinché gli animali non ne ingeriscano quantità eccessive.

accettabili, così come l'uso dei cerchi infuocati. Per i suddetti motivi il leopardo non può essere utilizzato in spettacoli combinati con leoni e tigri, suoi potenziali nemici.

Alimentazione

Carne e animali morti, incluse pelli e penne, freschi. Inoltre all'occorrenza dovrebbe essere somministrata carne macinata o a pezzettini al fine di facilitare la somministrazione di medicinali, vitamine e minerali. Gli animali dovrebbero digiunare un giorno a settimana. Deve essere possibile separare gli animali per consentire loro l'alimentazione simultanea.

Cure generali Devono poter essere messi in condizione di esercitare i loro comportamenti naturali per molte ore al giorno.

5. Zebre

Tali animali risultano a volte di difficile e delicata gestione si ritiene pertanto che debba essere posta particolare attenzione al loro utilizzo in spettacoli.

Strutture interne

Dimensioni	12 m ² per animale
Clima	Protezione dalle correnti d'aria e temperatura stabile sempre sopra i 12 °C.
Terreno	Lettiera con paglia e oggetti per stimolare l'interesse degli animali.

Strutture esterne

Dimensioni	150 m ² per 1-3 esemplari (25 m ² per ogni animale in più). Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.
Clima	Gli animali devono poter accedere ad un'area protetta dal vento e dalle intemperie.
Terreno	Deve essere naturale o con sabbia. Se il terreno non è sabbioso gli animali devono avere comunque la possibilità di fare bagni di sabbia. Devono essere presenti rami per stimolare l'interesse degli animali.

Altri fattori

Strutture interne ed esterne	Gli animali non devono essere legati a pali. Generalmente in caso di temperature esterne sotto i 12°C tutti gli animali devono avere la possibilità di ripararsi in ambienti in cui la temperatura sia di circa 12°C o meno, a secondo delle zone di origine degli animali.
-------------------------------------	---

6.2 Scimmie cappuccine

Strutture interne

Dimensioni

Clima

20 m² per 2-5 esemplari (3 m² per ogni animale in più); altezza minima di 3 m. Gli ambienti devono essere protetti dalle correnti d'aria e dall'esposizione diretta al sole. Durante la stagione fredda gli ambienti chiusi devono essere riscaldati ad una temperatura minima di 15°C. In caso di animali non tolleranti il freddo potrebbe essere necessario tenere l'ambiente a una temperatura di 22°C.

Terreno

Devono essere presenti strutture in quantità adeguata al numero di individui per arrampicarsi, dondolarsi, nascondersi, sedersi e ritirarsi (soprattutto nella parte alta della gabbia). Devono inoltre essere presenti strutture adatte al gioco e a stimolare l'interesse degli animali come corde elastiche, funi, pali, rami, oggetti sospesi, reti e amache.

Strutture esterne

Dimensioni

Clima

Terreno

20 m² per 2-5 esemplari (3 m² per ogni animale in più); altezza minima di 3,5 m. Gli animali devono avere libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Devono essere presenti strutture in quantità adeguata al numero di individui per arrampicarsi, dondolarsi, nascondersi, sedersi e ritirarsi (soprattutto nella parte alta della gabbia). Devono inoltre essere presenti strutture adatte al gioco e a stimolare l'interesse degli animali come corde elastiche, funi, pali, rami, oggetti sospesi, reti e amache.

Altri fattori

Strutture interne ed esterne

Gli animali non devono essere legati a pali o altre strutture (costituirebbe infatti reato di maltrattamento degli animali). Generalmente in caso di temperature esterne sotto i 15°C tutti gli animali devono avere la possibilità di ripararsi in ambienti riscaldati. In caso di animali che non tollerano il freddo potrebbe essere necessario tenere l'ambiente a una temperatura di 22°C. Gli animali devono essere tenuti in gruppo, assolutamente non da soli.

Alimentazione

Per assicurare un'adeguata alimentazione di tutti gli esemplari, compresi quelli gerarchicamente inferiori devono essere sistemati diversi punti di alimentazione. Gli animali devono essere alimentati con una dieta diversificata a base di frutta e verdura, quantità adeguate di proteine animali (insetti e larve di coleotteri, uova, piccoli roditori, carne bollita), foglie, germogli, grano, mais, ecc.